

(N. 2115)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro *ad interim* del Tesoro
(VANONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GENNAIO 1952

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1951, n. 1318, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, con il quale è stato autorizzato il prelevamento di lire 450.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1951-52.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si sottopone al Vostro esame è inteso a convalidare il decreto del Presidente della Repubblica sopra specificato, emanato ai sensi delle vigenti norme di contabilità generale dello Stato, per sopperire alle più immediate necessità di pronto soccorso causate dalle alluvioni che hanno recentemente colpito vaste zone dell'Italia settentrionale.

La somma suddetta è stata destinata:

per milioni 300 agli interventi nel settore dell'agricoltura in conformità del decreto legislativo 1° luglio 1946, n. 31;

per milioni 100 a sussidi straordinari per la riattivazione dei servizi di trasporto in concessione;

per milioni 50 ad interventi di pronto soccorso a favore dei proprietari di pescherecci.

Con lo stanziamento in bilancio della somma di che trattasi, che si aggiunge a quella di milioni 1.600 assegnata al bilancio del Ministero dei lavori pubblici con precedente analogo provvedimento di prelevazione, il complesso degli interventi destinati al pronto soccorso, in relazione alle cennate calamità, ascende a milioni 2.050.

La natura stessa dell'evento e l'inderogabilità di una pronta azione statale a sollievo delle popolazioni colpite hanno determinato l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 136 del vigente regolamento di contabilità, per il ricorso al cennato fondo di riserva.

La convalidazione del decreto in parola è richiesta dal disposto del già citato articolo 42, ultimo comma, della legge di contabilità generale dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1951, n. 1318, concernente la prelevazione di lire 450.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1951-52.

ALLEGATO.

Decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1951, n. 1318, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 12 dicembre 1951.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'articolo 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 9 ottobre 1951, n. 1096 e 31 ottobre 1951, nn. 1114, 1117 e 1118;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1951-1952, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per il Tesoro;

DECRETA:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52, è autorizzata la prelevazione di lire 450.000.000 che si inseriscono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa per l'indicato esercizio finanziario:

Ministero dell'interno:

Capitolo n. 138 bis (di nuova istituzione). — Somma da erogare per interventi di pronto soccorso a favore dei pescherecci danneggiati dall'alluvione L. 50.000.000

Ministero dei trasporti:

Capitolo n. 47. — Sussidi straordinari di esercizio, ecc. . L. 100. 00.000

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Capitolo n. 145-bis (modificata la denominazione). — Contributi da erogare a norma dell'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, in favore degli agricoltori danneggiati dalle alluvioni dell'autunno 1951 L. 200.000.000

L. 450.000.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1951.

EINAUDI

DE GASPERI - VANONI - PELLA.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI.